


COMUNE DI LUMINO PIANO REGOLATORE



NORME DI ATTUAZIONE

aggiornamento: 15 dicembre 2010

Adozione e approvazione:

- 15.7.1993: Adozione del Consiglio Comunale
- 29.3.1995: Approvazione del Consiglio di Stato, Risoluzione n. 2137

Varianti:

- 13.2.1996: Risoluzione del Consiglio di Stato n. 667 concernente l'approvazione definitiva di alcuni comparti della zona edificabile;
- 26.1.1999: Risoluzione del Consiglio di Stato n. 396 concernente il piano del paesaggio, il piano delle zone edificabili, il piano del traffico, delle attrezzature / edifici pubblici e le norme di attuazione;
- 16.01.2002: Risoluzione del Consiglio di Stato n. 193 concernente l'introduzione dell'art. 28bis delle norme di attuazione (zone di pericolo).
- 26.09.2007: Risoluzione del Consiglio di Stato n. 4904 concernente la modifica dell'art. 43bis e l'introduzione dell'art. 48bis delle norme di attuazione (fondo località Berté).
- 15.12.2010: Risoluzione del Consiglio di Stato n. 6405 concernente le attività moleste

per il Municipio di Lumino

il sindaco

Curzio De Gottardi

il segretario

Stefano Ghidossi

INDICE

<u>CAPITOLO I</u>	<u>NORME INTRODUTTIVE</u>	<u>1</u>
Art. 1	Base legale	1
Art. 2	Scopo - Effetti	1
Art. 3	Componenti del Piano regolatore	1
<u>CAPITOLO II</u>	<u>NORME EDIFICATORIE GENERALI</u>	<u>2</u>
Art. 4	Condizioni per l'edificazione	2
Art. 5	Requisiti di zona	2
Art. 6	Definizioni	2
Art. 7	Realizzazione degli indici	2
Art. 8	Altezza degli edifici	2
Art. 9	Pendenza del tetto	2
Art. 10	Linee di allineamento	2
Art. 11	Deroga alla distanza da confine per la sopraelevazione di edifici	3
Art. 12	Distanza verso l'area pubblica	3
Art. 13	Distanza tra edifici	3
Art. 14	Convenzione tra privati	3
Art. 15	Distanza dal bosco	3
Art. 16	Distanza dai corsi d'acqua	3
Art. 17	Lunghezza della facciata (ingombro)	3
Art. 18	Distanza da confine (DC)	4
Art. 19	Contiguità	4
Art. 20	Costruzioni accessorie	4
Art. 21	Inquinamenti	4
Art. 21bis	Attività moleste, poco moleste e non moleste	4
Art. 22	Opere di cinta	5
<u>CAPITOLO III</u>	<u>NORME PARTICOLARI PER IL PAESAGGIO</u>	<u>5</u>
Art. 23	Finalità	5
Art. 24	Territorio fuori dalle zone edificabili	5
Art. 25	Zona forestale	5
Art. 26	Zona agricola	5
Art. 27	Sorgenti con zone di protezione provvisorie	6
Art. 28	Zona dei vigneti	6
Art. 28bis	Zone soggette a pericolo	6
Art. 29	Punti di vista	7
Art. 30	Elementi di valore naturalistico / paesaggistico	7
Art. 31	Zona di protezione della natura (ZPN)	7
Art. 32	Zona di protezione del paesaggio (ZPA)	8
Art. 33	Monumenti e oggetti culturali	8
Art. 34	Corsi d'acqua	9
Art. 35	Siti e paesaggi pittoreschi e punti di vista protetti dal Cantone	9
Art. 36	Tutela dei ritrovamenti archeologici	9

<u>CAPITOLO IV</u>	<u>NORME PARTICOLARI PER L'INSEDIAMENTO</u>	<u>9</u>
Art. 37	Finalità	9
Art. 38	Elenco delle zone edificabili	9
Art. 39	Fondi a cavallo di due zone edificabili	9
Art. 40	Tabella con le disposizioni edificatorie di zona	10
Art. 41	Zona del nucleo del villaggio principale (NV)	10
Art. 42	Zona residenziale (R5)	11
Art. 43	Zona residenziale semi intensiva (R3i)	11
Art 43bis	Zona residenziale (R3)	12
Art 43ter	Piano di quartiere obbligatorio	12
Art. 44	Zona artigianale (Ar)	13
Art. 45	Zona per attrezzature e costruzioni d'interesse pubblico	13
Art. 46	Zona di svago ed attrezzature sportive	13
Art. 47	Edifici situati fuori dalle zone edificabili	13
Art. 48	Zona di risanamento con scopi agricoli	13
Art 48bis	Area con esclusione di costruzione	13
<u>CAPITOLO V</u>	<u>NORME PARTICOLARI PER IL TRAFFICO</u>	<u>14</u>
Art. 49	Finalità	14
Art. 50	Accessi	14
Art. 51	Posteggi pubblici	14
Art. 52	Autorimesse e posteggi	15
Art. 53	Percorsi pedonali	15
<u>CAPITOLO VI</u>	<u>NORME PARTICOLARI PER I SERVIZI TECNOLOGICI</u>	<u>15</u>
Art. 54	Definizione per i servizi tecnologici	15
Art. 55	Canalizzazioni	15
Art. 56	Acquedotto	15

CAPITOLO I NORME INTRODUTTIVE

Art. 1 Base legale

1. Il Piano regolatore (PR) comunale prende origine dalla Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT), dalla Legge di applicazione cantonale alla Legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT) nel 23 maggio 1990 entrata in vigore il 13.11.1990 e del relativo regolamento di applicazione (RLALPT) del 29 gennaio 1991.
2. Per quanto non esplicitamente disposto dalle presenti norme sono applicabili la LE e il RALE unitamente alle Leggi e prescrizioni federali, cantonali, comunali sulla protezione del paesaggio e della natura, sui valori storici ed artistici, sulle foreste, sulle acque, nonché le altre Leggi che riguardano direttamente o indirettamente la materia.

Art. 2 Scopo - Effetti

1. Gli scopi principali del piano regolatore sono:
 - l'organizzazione razionale del territorio e la disciplina dell'attività edilizia;
 - la tutela del benessere, della sicurezza, dell'igiene e di altre esigenze di natura sociale, di interesse pubblico e privato, nel campo dell'edilizia;
 - un'opportuna organizzazione di tutti gli interventi pubblici;
 - il disciplinamento degli interventi inerenti all'utilizzazione ed alla protezione del paesaggio nei suoi aspetti di natura di insediamento;
 - la realizzazione degli obiettivi generali e specifici caratteristici al territorio comunale;
 - la definizione dei diritti e doveri in materia di costruzioni e utilizzazione del suolo.
2. Il Piano regolatore crea, con la sua adozione, la presunzione di pubblica utilità per tutte le espropriazioni e imposizione previste.
3. Il Piano regolatore indica le direttive secondo le quali il territorio comunale verrà utilizzato, urbanizzato e insediato.
4. Queste direttive terranno conto delle esigenze del Comune, dei mezzi necessari e disponibili per l'attuazione dei diversi piani direttori del Cantone e della Regione.

Art. 3 Componenti del Piano regolatore

Il piano regolatore di Lumino comprende i seguenti documenti:

- il piano del paesaggio in scala 1:5000 per tutto il territorio comunale;
- il piano del paesaggio in scala 1:2000;
- il piano delle zone e il piano delle attrezzature e degli edifici pubblici in scala 1:2000;
- il piano del traffico in scala 1:2000;
- il piano dei servizi tecnologici acquedotto - in scala 1:2000;
- il piano dei servizi tecnologici canalizzazioni - in scala 1:2000;
- l'inventario degli edifici situati fuori dalle zone edificabili (planimetria in scala 1:5000 e schede descrittive degli edifici);
- le norme di attuazione;
- la relazione tecnica che illustra le proposte e i contenuti dei diversi piani di PR;
- la relazione economica che illustra i costi e le possibilità di finanziamento delle diverse opere.

CAPITOLO II NORME EDIFICATORIE GENERALI

Art. 4 Condizioni per l'edificazione

1. Un fondo è edificabile, nella misura stabilita dalle disposizioni di zona, alle seguenti condizioni cumulative:
 - se è situato in zona definita edificabile dal PR (Piano delle zone);
 - se è urbanizzato (vedi art. 19 e 22 LPT).
2. In particolare quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
 - quando è collegato in modo idoneo e permanente da una strada d'accesso pubblica o privata;
 - quando è ubicato in una zona in cui il Comune assicura il servizio d'acqua potabile o quando disponga d'acqua potabile propria. In questo ultimo caso l'interessato deve presentare unitamente alla domanda di licenza edilizia un certificato di potabilità dell'acqua;
 - quando il fondo è compreso nel perimetro del progetto delle canalizzazioni, conformemente alla legislazione federale contro l'inquinamento delle acque;
 - quando è ubicato in una zona nella quale il Comune assicura un adeguato sistema di intervento per lo spegnimento di incendi.

Art. 5 Requisiti di zona

I limiti di edificabilità di un fondo sono stabiliti dalle norme di zona secondo gli articoli:

vedi capitolo IV sulle "Norme particolari per l'insediamento".

Art. 6 Definizioni

Per le definizioni dell'indice di sfruttamento (i.s.), dell'indice di occupazione (i.o.), della superficie utile lorda (SUL), della superficie edificabile, della superficie edificata, delle distanze e del modo di misurarle, come pure la sistemazione del terreno o di altre analoghe norme edificatorie generali, valgono le norme LE e del RALE.

Art. 7 Realizzazione degli indici

1. Non esiste nessun obbligo alla realizzazione totale degli indici di occupazione e di sfruttamento massimi previsti.
2. L'indice di sfruttamento massimo è sottoposto alle limitazioni di altezza e alle distanze prescritte.

Art. 8 Altezza degli edifici

1. L'altezza di un edificio è misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto.
2. Per edifici contigui l'altezza misurata per ogni singolo edificio. Analogamente si procede per le costruzioni in pendio, articolate sulla verticale, a condizione che si verifichi tra i corpi situati a quote diverse una rientranza di almeno 12,00 ml.

Art. 9 Pendenza del tetto

La pendenza del tetto è determinata dall'angolo misurato in % tra il piano della falda ed il piano di una sezione orizzontale dell'edificio.

Art. 10 Linee di allineamento

Le costruzioni del nucleo del villaggio devono sorgere sugli allineamenti stradali esistenti.

Eccezioni sono concesse se sono giustificate dal profilo ambientale.

**Art. 11
Deroga alla distanza
da confine per la
sopraelevazione di
edifici**

Nel caso particolare di sopraelevazione di un unico piano di edifici sorti prima dell'entrata in vigore del PR, le distanze da confine e tra edifici possono essere mantenute alla condizione che:

- siano rispettate tutte le altre disposizioni di PR e in particolare la distanza tra edifici di ml. 6,0;
- sia rispettata l'altezza massima stabilita nella zona in cui si trova l'edificio.

La convenzione di deroga dev'essere prodotta al Municipio con la domanda di costruzione ed essere annotata nel registro degli indici.

**Art. 12
Distanza verso l'area
pubblica**

1. La distanza di una costruzione verso l'area pubblica (costruzione o attrezzatura) dev'essere almeno uguale a quella verso i fondi privati prevista dalle disposizioni di zona.

2. Sulla strada cantonale sono fissate le seguenti distanze di arretramento:

- ml. 4,00 dove esiste il marciapiede;
- ml. 6,00 per lasciare la possibilità di costruire un marciapiede;
- sugli allineamenti esistenti per la zona del nucleo del villaggio.

3. Sulle strade comunali o quelle private aperte al pubblico la distanza dev'essere di almeno ml. 4,00 dal ciglio di queste strade.

**Art. 13
Distanza tra edifici**

1. La distanza tra edifici su fondi contigui è la somma delle rispettive distanze dallo stesso confine.

2. Tra costruzioni sullo stesso fondo è da considerare un confine ideale.

**Art. 14
Convenzione tra
privati**

Il Municipio può derogare alla distanza da confine stabilita dalle presenti norme con il consenso del proprietario del fondo contiguo che assume la massima distanza si da garantire quella tra edifici.

**Art. 15
Distanza dal bosco**

1. Tutte le costruzioni devono distare almeno ml. 10,00 dal limite del bosco accertato dalla competente Autorità.

2. Deroghe alla distanza possono essere concesse dal Municipio, sentito il preavviso dell'autorità forestale, qualora il rispetto di tale norma rendesse praticamente inedificabile il fondo.

3. In ogni caso la distanza dal bosco dovrà essere di almeno ml 6.00, salvo possibili eccezioni stabilite dall'autorità forestale.

4. La norma è applicabile anche in caso di interventi su edifici esistenti (riattamento, trasformazione, ricostruzione, ampliamento).

**Art. 16
Distanza dai corsi
d'acqua**

Per costruzioni lungo i corsi d'acqua sono da rispettare le norme secondo l'art. 34 RALE.

**Art. 17
Lunghezza della
facciata (ingombro)**

1. Per il calcolo della distanza di un edificio dal confine, quale lunghezza della facciata si intende la misura del lato del rettangolo parallelo al confine che inserisce la costruzione.

2. Corpi di fabbrica arretrati oltre i ml. 6,00 dal confine non entrano in considerazione per la misura della facciata come definita sopra.

**Art. 18
Distanza da confine
(DC)**

1. La distanza dal confine è la distanza minima tra l'edificio e il confine del fondo.
2. La distanza minima di un edificio dal confine del fondo è stabilita in funzione dell'ingombro, ossia dell'altezza e della lunghezza dell'edificio stesso.
3. Le distanze minime da confine per edifici con facciata di una lunghezza non superiore a ml. 15,00 sono di:
 - 4,00 ml. per edifici fino a 10,50 ml. di altezza;
 - 6,00 ml. per edifici fino a 13,50 ml. di altezza;
 - 7,00 ml. per edifici fino a 16,50 ml. di altezza.
4. Se la lunghezza della facciata dell'edificio supera i ml. 15,00 la distanza minima dal confine dev'essere aumentata di 30 cm per ogni ml. o frazione di ml. di maggior lunghezza della facciata. Questo fino a che la distanza da confine raggiunge la misura uguale all'altezza del fabbricato. Deroghe sono possibili per edifici lungo strade con fronte uniforme.

**Art. 19
Contiguità**

L'edificazione in contiguità ad edifici esistenti è ammessa alla condizione che le norme di zona non la vietino.

**Art. 20
Costruzioni
accessorie**

1. Per costruzioni accessorie si intendono tutte quelle che non servono all'abitazione o al lavoro ma solo al servizio di una casa di abitazione e che non hanno un fine industriale, artigianale o commerciale e la cui altezza misurata dal terreno sistemato al punto più alto del filo superiore del cornicione di gronda o del parapetto non superi i ml. 3,00.
2. Le costruzioni accessorie possono sorgere a confine se senza aperture o ad una distanza di almeno ml. 1,50 se con aperture. Esse devono rispettare le seguenti distanze verso edifici principali sui fondi contigui:
 - a confine o a ml. 3,00 da edifici principali esistenti senza aperture;
3. La lunghezza massima delle costruzioni accessorie è di ml. 10,00.
4. Una costruzione accessoria per essere trasformata in costruzione principale dovrà ossequiare tutte le disposizioni previste dalle presenti norme.

**Art. 21
Inquinamenti**

Abrogato con la Risoluzione di approvazione del Consiglio di Stato n. 6405, del 15.12.2010

**Art. 21bis
Attività moleste,
poco moleste e non
moleste**

Si distinguono attività moleste, poco moleste e non moleste:

- per attività non moleste si intendono quelle che non provocano ripercussione diverse da quelle che derivano dalla funzione abitativa;
- per attività poco moleste si intendono quelle esercitate prevalentemente durante le ore diurne e che provocano ripercussioni non compatibili con le caratteristiche e le esigenze della funzione abitativa, con frequenza discontinua e limitata nel tempo;
- per attività moleste si intendono quelle che generano ripercussioni più marcate, in particolare quelle che a causa dell'affluenza di pubblico o del richiamo di traffico sono suscettibili di causare immissioni non compatibili con le caratteristiche e le esigenze della funzione abitativa.

Nella valutazione delle ripercussioni delle attività ai sensi delle suesposte definizioni sono considerate sia le immissioni materiali, sia immateriali (ideali).

**Art. 22
Opere di cinta**

Per i casi normali l'altezza massima di una cinta è di ml. 2,00.

Deroghe possono essere concesse dal Municipio nei casi dove si giustifica una particolare protezione (attività sportive, ecc.).

I muri di cinta, le siepi, le scarpate, ecc. devono permettere una visibilità in funzione delle esigenze del traffico.

CAPITOLO III NORME PARTICOLARI PER IL PAESAGGIO**Art. 23
Finalità**

Nel piano del paesaggio il comprensorio comunale è suddiviso in zone a seconda della funzione specifica di ognuna.

Esso indica anche la compatibilità per l'utilizzazione molteplice di una zona.

La zona edificabile viene definita dettagliatamente nel piano delle zone.

**Art. 24
Territorio fuori dalle
zone edificabili**

Comprende tutto il territorio giurisdizionale del Comune non definito come zona edificabile dal piano delle zone.

L'utilizzazione del suolo è disciplinata dalle norme di attuazione del piano del paesaggio e dal diritto cantonale d'applicazione.

L'edificabilità, riservate le eventuali ulteriori limitazioni previste dalle norme di attuazione del piano del paesaggio, è disciplinata dall'art. 24 della LPT (Legge federale sulla pianificazione del territorio) e dall'art. 47 delle presenti norme di attuazione.

**Art. 25
Zona forestale**

La zona forestale è soggetta alle legislazioni forestali federale e cantonale.

Il limite esatto dell'area forestale a contatto con le zone edificabili inserito nei piani ha valore vincolante ai sensi dell'art. 10, cpv. 2 della Legge federale sulle foreste, mentre ha valore indicativo per le altre zone.

In caso di dissodamento di bosco all'interno del perimetro edificabile, oltre eventuali disposizioni dell'autorità competente, possono valere le norme della zona limitrofa.

**Art. 26
Zona agricola**

1. La zona agricola comprende i terreni che per la loro idoneità e nell'interesse generale devono essere riservate all'utilizzazione agricola.
2. Nuove costruzioni ed impianti sono ammessi solo se indispensabili per l'attività agricola.
3. Le eccezioni in conformità con l'art. 24 LPT e il diritto cantonale d'applicazione sono ammesse unicamente se non si oppongono agli interessi della gestione agricola del territorio.
4. L'ubicazione e l'aspetto delle costruzioni e degli impianti deve conformarsi alle finalità della protezione dell'ambiente e del paesaggio.

**Art. 27
Sorgenti con zone di
protezione
provvisorie**

Le zone di protezione delle sorgenti (captazioni) segnalate sul piano hanno carattere indicativo.

Per la delimitazione del piano di protezione valgono le seguenti basi legali:

- art. 20 Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc)
- articoli da 34 a 38 della Legge d'applicazione della LIA (LALIA)
- direttive ottobre 1977 dell'UFPA concernenti la determinazione dei settori di protezione delle acque, delle zone ed aree di protezione delle acque sotterranee.

Per la determinazione della zona provvisoria vale l'art. 33, cpv. 2 e seg. LALIA.

In particolare valgono le seguenti disposizioni:

- per la **zona di captazione** (zona I - fino a 50 ml attorno alla sorgente) esiste il divieto di edificabilità
- per la **zona di protezione intensiva** (zona II - da 50 a 200 ml attorno alla sorgente) esiste il divieto di edificabilità
- per la **zona di protezione estensiva** - (zona III - da 200 a 500 ml attorno alla sorgente) è permessa un'edificazione a carattere estensivo.

**Art. 28
Zona dei vigneti**

Articolo stralciato d'ufficio con la risoluzione del Consiglio di Stato nr.2137, del 29 marzo 1995

**Art. 28bis
Zone soggette a
pericolo**

1. All'interno della zona edificabile e immediate vicinanze le zone di pericolo sono delimitate in dettaglio nei due piani in scala 1:1000, pubblicati e approvati dal CdS il 7 agosto 2000. Nel comprensorio fuori zona edificabile valgono gli accertamenti indicativi effettuati dall'Istituto di scienze della terra in scala 1:5000. Tutti i piani sopra menzionati costituiscono parti integranti degli atti di piano regolatore.
2. All'interno della zona edificabile soggetta a basso pericolo di flusso detritico e alluvionamento, nuove costruzioni, cambiamenti di destinazione e ristrutturazioni importanti sono autorizzati a condizione di adottare accorgimenti tecnico – costruttivi atti a ridurre la vulnerabilità delle opere (per esempio: rinuncia ad aperture, porte e finestre, fino ad un'altezza di 2m dal piano terreno in direzione del riale; rinforzo dei muri in direzione del flusso detritico; costruzione di ripari diretti, quali muri in grado di deviare l'eventuale flusso, ecc.).
3. All'interno della zona edificabile soggetta a basso pericolo di caduta sassi nuove costruzioni, cambiamenti di destinazione e ristrutturazioni importanti sono autorizzati a condizione di adottare accorgimenti tecnico – costruttivi atti a ridurre la vulnerabilità delle opere, rispettivamente ad incrementare il grado di sicurezza raggiunto con l'esecuzione dei ripari (per esempio: limitazione delle aperture lato monte; muri rivolti verso il pendio in cemento armato dello spessore di almeno 30 cm, ecc.).
4. All'interno delle zone di pericolo fuori zona edificabile qualsiasi intervento edilizio è soggetto anche al preavviso della competente autorità cantonale che può, all'occorrenza, richiedere una perizia tecnica atta a definire in dettaglio l'entità del pericolo e ad indicare le eventuali misure di protezione.
5. Per l'esecuzione delle opere di premunizione (reti paramassi nella zona soggetta a basso pericolo di caduta sassi) il Comune preleverà dai proprietari i contributi di miglioria conformemente alla relativa legislazione.

**Art. 29
Punti di vista**

I punti di vista sono segnalati sul piano del paesaggio.

La salvaguardia delle immediate vicinanze dei punti di vista è garantita tramite l'indicazione di un angolo di visione davanti al quale non possono sorgere fabbricati che compromettono la panoramicità.

**Art. 30
Elementi di valore
naturalistico /
paesaggistico**

1. Sono considerati elementi naturali protetti i seguenti oggetti o ambienti di particolare pregio naturalistico e/o paesaggistico segnalati nel piano del paesaggio:
 - a) Le siepi naturali e i boschetti
 - b) I singoli alberi e le alberature
 - c) I muri a secco
 - d) I corsi d'acqua
 - e) I prati secchi dell'IPS
 - f) Il frutteto in zona Bergale
 - g) Il masso sul riale
2. In generale, è vietata qualsiasi manomissione o intervento che possa modificarne l'aspetto, le caratteristiche o l'equilibrio biologico. Deroghe possono essere autorizzate dal Municipio d'intesa con l'autorità cantonale competente nei casi di conflitto con le possibilità edificatorie.
3. Le condizioni degli elementi naturali protetti sono regolarmente sorvegliate dal Municipio, il quale provvede, ad organizzare eventuali interventi di gestione.
4. Il Municipio segnala, mediante raccomandata ai proprietari, la presenza sui loro fondi di elementi naturali protetti.

**Art. 31
Zona di protezione
della natura (ZPN)**

1. Le zone di protezione della natura comprendono aree di particolare valore naturalistico e sono indicate nel piano del paesaggio. Il loro contenuto è integralmente protetto e devono essere conservati intatti.
2. In queste zone devono essere ammessi solo interventi di manutenzione, gestione e ripristino miranti alla valorizzazione dei biotopi presenti e alla conservazione delle popolazioni vegetali e animali protette.
3. Il Comune sorveglia regolarmente lo stato delle zone di protezione della natura e organizza i necessari interventi di gestione qualora questi venissero a mancare

Per ogni intervento sarà richiesto il preavviso dell'autorità cantonale competente.

Sono vietati in particolare:

- la raccolta e la manomissione di vegetali;
- l'uccisione e la cattura di animali;
- l'introduzione di specie vegetali e animali estranee all'ambiente;
- ogni forma di occupazione anche temporanea;
- il deposito di materiale di qualsiasi genere.

Deroghe per la raccolta di animali o piante a scopi scientifici possono essere concesse dal competente Ufficio cantonale.

4. Le zone di protezione della natura inserite nel PR sono:
 - PN 1: Bosco di Dazio
 - PN 2: Bosco di Sassello
 - PN 3: Monti di Bassa
 - PN 4: Monti della Motta
 - PN 5: Bolla di Loga

5. Per le zone golenali d'importanza nazionale (PN1 e PN 2) sono definiti dei perimetri di protezione integrale e delle zone tampone.

Le zone di **protezione integrale** sono definite dal limite degli oggetti riportati nell'Inventario federale. In queste zone sono ammessi unicamente gli interventi di ripristino, manutenzione e gestione miranti alla valorizzazione degli elementi ecologici e alla ricostituzione della dinamica naturale del regime idrologico.

Le **zone tampone** isolano la zone di protezione integrale da effetti negativi esterni. In esse vige una protezione attenuata che permette un tipo di utilizzazione estensiva. In particolare sono ammesse utilizzazioni che in nessun modo possono compromettere le peculiarità della zona di protezione integrale. Laddove possibile dovranno essere effettuati interventi di ripristino e di rivalorizzazione volti a diminuire l'impatto negativo sulla zona di protezione integrale di utilizzazione precedenti non coerenti con le attuali esigenze di protezione.

Nella zona tampone 1 è possibile l'utilizzazione agricola estensiva.

Nella zona tampone 2 è da prevedere un intervento di risanamento e valorizzazione totale del sedime.

Art. 32 Zona di protezione del paesaggio (ZPA)

1. La zone di protezione del paesaggio comprendono aree di particolare valore paesaggistico. Ogni intervento deve dunque essere subordinato al rispetto delle caratteristiche e dell'armonia presenti nel territorio protetto.
2. In particolare sono vietate l'eliminazione dei vigneti e degli elementi naturali o storico-culturali caratteristici, grosse modifiche della morfologia del terreno, le coltivazioni in serra ed i vivai su grandi superfici e la costruzione di nuovi elettrodotti.
3. L'ubicazione, l'aspetto e le dimensioni e eventuali interventi edili ai sensi dell'art. 22 e 24 della LPT dovranno conformarsi alle finalità di protezione, la domanda di costruzione dovrà essere accompagnata da un piano di sistemazione esterna dettagliato contenente indicazioni riguardanti tipo e ubicazione di eventuali piantagioni, cinte e pavimentazioni.
4. Le zone di protezione del paesaggio inserite nel PR sono:
 - PA 1: Sponda sinistra della Moesa
 - PA 2: Collina
 - PA 3: Ronchi

Art. 33 Monumenti e oggetti culturali

I seguenti monumenti culturali sono segnalati sul piano:

1. Chiesa parrocchiale di San Mamete
2. Chiesa di Bertè
3. Cappella Nuova
4. Piazzetta del 700^{esimo}
5. Bassorilievo sulla casa al mappale no. 363
6. Alcune cappelle

La Chiesa parrocchiale di San Mamete e il bassorilievo della casa al mappale no. 363 sono protetti anche a livello cantonale e dev'essere garantita la loro conservazioni e la loro salvaguardia. Ogni proposta di intervento dev'essere preventivamente approvata dalla Commissione cantonale dei monumenti storici.

Per gli altri monumenti ed oggetti sono vietati interventi che potrebbero danneggiare la loro integrità; in particolare i proprietari hanno l'obbligo di garantire le necessarie opere di salvaguardia secondo le modalità da concordare con il Municipio.

**Art. 34
Corsi d'acqua**

Sul piano sono segnalati i principali corsi d'acqua del comprensorio.

Tutte le opere o i lavori che abbiano un influsso diretto o indiretto sulla situazione idrologica devono tener conto degli obiettivi del piano.

Restano riservate le disposizioni della legislazione contro l'inquinamento delle acque.

**Art. 35
Siti e paesaggi pittoreschi e punti di vista protetti dal Cantone**

1. I siti e i paesaggi pittoreschi e i punti di vista protetti dal Cantone sono definiti nel relativo piano in scala 1:10'000 stabilito dal Consiglio di Stato.

2. Le costruzioni, le ricostruzioni e ogni altro intervento devono essere tali da non alterare i siti pittoreschi.

**Art. 36
Tutela dei ritrovamenti archeologici**

I contenuti archeologici del comprensorio sono protetti in virtù del Decreto Legislativo per la tutela dei ritrovamenti archeologici del 26 gennaio 1942.

Chiunque, scavando, scoprisse oggetti archeologici, reliquie di tombe o altre costruzioni antiche, deve sospendere lo scavo, provvedere perché nessuno manometta i ritrovamenti e darne immediata comunicazione al Municipio o all'Ufficio cantonale dei monumenti storici.

CAPITOLO IV NORME PARTICOLARI PER L'INSEDIAMENTO

**Art. 37
Finalità**

Il piano delle zone definisce in modo vincolante la suddivisione della zona edificabile in zone, a seconda dell'intensità dello sfruttamento permesso.

Con ciò si vuole indirizzare l'attività edilizia verso un obiettivo di organizzazione ottimale della vita comunale, tenendo conto dei bisogni della popolazione per i prossimi anni, salvaguardando i diritti privati e armonizzando l'aspetto estetico d'insieme.

**Art. 38
Elenco delle zone edificabili**

Il piano regolatore di Lumino ha distinto le seguenti zone edificabili:

NV - zona del nucleo del villaggio principale

R5 - zona residenziale a 5 piani

R3 - zona residenziale a 2-3 piani

Ar - zona artigianale

AP-CP - zona delle attrezzature e delle costruzioni d'interesse pubblico

S-AS - zona di svago ed attrezzature sportive

**Art. 39
Fondi a cavallo di due zone edificabili**

Per fondi a cavallo di due zone, il Municipio può accordare l'applicazione delle norme valide per la zona a superficie preponderante. Gli indici tuttavia saranno proporzionali a quelli delle due zone.

Art. 40
Tabella con le
disposizioni
edificatorie di zona

	ZONE				
	NV	R5	R3i	R3	Ar
Indice di sfruttamento massimo	LAC	1,0	0,8	0,6	--
Indice di edificabilità	--	--	--	--	4 mc/mq
Indice di occupazione massimo	LAC	40 %	40%	30%	50%
Genere di copertura	a falde	a falde o tetto piano	a falde o tetto piano	a falde o tetto piano	a falde o tetto piano
Pendenza copertura	60-80%	--	--	--	--
Distanza dal confine	LAC	art.18	art.18	art.18	ml.5,0
Contiguità	SI	NO	SI	SI	NO

LAC = Legge di applicazione e di complemento del CCS.

Art. 41
Zona del nucleo del
villaggio principale
(NV)

Racchiude il vecchio insediamento originario distribuito sul cono di deiezione su cui si è formato il Comune di Lumino. Comprende la zona segnata sul piano in colore marrone.

Il suo scopo è quello di difendere il primitivo aspetto unitario e compatto della antiche strutture.

1. In questa zona sono ammesse nuove costruzioni, ricostruzioni, riattazioni, trasformazioni di edifici esistenti.
2. Il carattere architettonico, la volumetria e le altezze devono in generale rispettare quelle degli edifici esistenti.
3. Per i tetti a falde sono ammesse in generale le coperture con piode, tegole tradizionali ludovici o marsigliesi, brune o rosse.
4. L'altezza massima permessa per gli edifici (filo superiore della gronda) è di ml. 10,50.
5. Devono essere mantenute o ripristinate le caratteristiche delle facciate, come balconi, loggiati, aperture, gronde, ecc.
6. I materiali, gli intonaci, i serramenti, i tinteggi delle facciate devono rispettare quelli esistenti originari.
7. Il giudizio estetico è di competenza cantonale.
8. È permessa la costruzione di abitazioni, alloggi, ristoranti, piccoli artigianati non molesti.
 È vietata ogni attività che possa ingenerare immissioni moleste o poco moleste (v. art. 21bis). Non è in particolare ammessa la costruzione, la trasformazione o il cambiamento di destinazione di edifici per l'esercizio della prostituzione.
9. Le distanze da rispettare sono:
 - da un fondo aperto: in confine o a ml. 1,50
 - da un edificio senza aperture: in contiguità o a ml. 3,00
 - da un edificio con aperture: a ml. 4,00
10. È permessa la contiguità.
11. In generale è valido il contenuto della Legge di applicazione e di complemento del CCS (LAC).
12. In tutta la zona può essere fatto divieto di realizzare posteggi o autorimesse che contrastino con gli obiettivi di salvaguardia che il PR si prefigge. In tal caso viene prelevato il contributo sostitutivo come all'art.53.
13. Grado di sensibilità al rumore: II

**Art. 42
Zona residenziale
(R5)**

Comprende tutta la zona segnata sul piano con colore arancione.

Questa zona comprende parte del territorio in "Bosniga di dentro".

1. Sono ammesse costruzioni per la residenza e il lavoro non molesto. È vietata ogni attività che possa ingenerare immissioni moleste o poco moleste (v. art. 21bis). Non è in particolare ammessa la costruzione, la trasformazione o il cambiamento di destinazione di edifici per l'esercizio della prostituzione.
2. Ogni nuova costruzione deve tenere conto dell'esigenza di un valido inserimento nell'ambiente.
3. Si ha la facoltà di imporre i colori dell'intonaco e di ordinare misure estetiche alfine di garantire un corretto inserimento nel paesaggio.
Il giudizio estetico è di competenza cantonale.
4. L'indice di occupazione massimo è del 40 %.
5. L'indice di sfruttamento massimo è del 1,0.
6. L'altezza massima: ml. 16,50.
7. Per la distanza dai confini vale l'art. 18.
8. Grado di sensibilità al rumore: II

**Art. 43
Zona residenziale
semi intensiva (R3i)**

Comprende tutta la zona segnata sul piano con colore arancio chiaro.

Questa zona comprende il territorio edificabile a valle della zona del nucleo e a valle della linea costituita da Via Rampighetta, Via alla volta del carro, Via Canaa e Via Bosniga, nonché il comparto edificabile confinante con il Comune di Castione.

1. Sono ammesse costruzioni per la residenza e il lavoro non molesto. È vietata ogni attività che possa ingenerare immissioni moleste o poco moleste (v. art. 21bis). Non è in particolare ammessa la costruzione, la trasformazione o il cambiamento di destinazione di edifici per l'esercizio della prostituzione.
2. Ogni nuova costruzione deve tenere conto dell'esigenza di un valido inserimento nell'ambiente.
3. Si ha la facoltà di imporre i colori dell'intonaco e di ordinare misure estetiche alfine di garantire un corretto inserimento nel paesaggio. Il giudizio estetico è di competenza cantonale.
4. L'indice di occupazione massimo è del 40%.
5. L'indice di sfruttamento massimo è del 0,8.
6. L'altezza massima : ml 10,50.
7. Per la distanza dai confini vale l'art. 18.
8. È permessa la contiguità solo tra due fondi.
9. Grado di sensibilità al rumore: II

**Art 43bis
Zona residenziale
(R3)**

Comprende tutta la zona segnata sul piano con colore salmone.

Questa zona comprende il territorio edificabile a monte della zona del nucleo e della linea costituita da Via Rampighetta, Via alla volta del carro, Via Canaa e Via Bosniga.

1. Sono ammesse costruzioni per la residenza e il lavoro non molesto. È vietata ogni attività che possa ingenerare immissioni moleste o poco moleste (v. art. 21bis). Non è in particolare ammessa la costruzione, la trasformazione o il cambiamento di destinazione di edifici per l'esercizio della prostituzione.
2. Ogni nuova costruzione deve tenere conto dell'esigenza di un valido inserimento nell'ambiente.
3. Si ha la facoltà di imporre i colori dell'intonaco e di ordinare misure estetiche al fine di garantire un corretto inserimento nel paesaggio. Il giudizio estetico è di competenza cantonale.
4. L'indice di occupazione massimo è del 30%.
5. L'indice di sfruttamento massimo è del 0,6.
6. L'altezza massima : ml 10,50.
7. Per la distanza dai confini vale l'art. 18.
8. È permessa la contiguità solo tra due fondi.
9. Per il fondo 545 a valle della Chiesa di Berté l'ingombro delle costruzioni non può superare i 1,50 m, misurati dalla quota del sagrato della Chiesa di Berté.
10. Grado di sensibilità al rumore: II

**Art 43ter
Piano di quartiere
obbligatorio**

1. Per i mappali 554, 555, 574 e 575, deve essere allestito un piano di quartiere obbligatorio giusta l'art. 56 LALPT e gli art. 20 e 21 RLALPT.
2. È esclusa l'edificazione di singoli edifici abitativi unifamiliari.
3. L'indice di sfruttamento ammesso è di 0.8.
4. L'indice di occupazione massimo è del 40%.
5. L'altezza massima è di ml 10.50.
6. L'area verde deve essere pari ad almeno il 30% della superficie edificabile dei fondi.
7. Per la superficie boscata valgono le disposizioni degli articoli 30 (Elementi di valore naturalistico / paesaggistico) e 25 (Zona forestale) delle Norme d'applicazione del PR.
8. All'interno del quartiere deve essere evitato il traffico di transito.
9. Almeno la metà dei posteggi previsti deve essere interrata.
10. I posteggi all'aperto non devono occupare parti pregiate degli appezzamenti e non devono comprometterne la qualità delle funzioni residenziali e di svago.

Il piano di quartiere prevede un percorso pedonale-ciclabile pubblico in direzione della scuola dell'infanzia.

**Art. 44
Zona artigianale (Ar)**

Comprende tutta la zona segnata sul piano con colore viola.

Questa zona comprende una fascia di territorio a monte della ferrovia retica.

1. In questa zona sono ammesse costruzioni artigianali poco moleste. Per aziende poco moleste si intendono quelle aziende con effetti che rimangono nell'ambito della produzione artigianale e dell'industria leggera il cui lavoro si svolge solo di giorno ed eventuali immissioni hanno carattere temporaneo
2. Sono escluse le costruzioni a scopo residenziale. Sono ammesse unicamente se abitazioni destinate al personale di sorveglianza.
3. I depositi esterni sono sottoposti a procedura di autorizzazione comunale. In particolare sono vietati i depositi di rottami e rifiuti.
4. L'indice di occupazione massimo è del 50 %.
5. L'indice di edificazione massimo è di 4 mc/mq.
6. L'altezza massima: ml. 10,50.
7. La distanza minima dai confini è di ml. 5,00.
8. La sistemazione esterna deve contenere uno spazio di verde, il più possibile unitario, di almeno il 20 % della superficie del fondo, di cui la metà alberata.
9. Grado di sensibilità al rumore: III

**Art. 45
Zona per attrezzature
e costruzioni
d'interesse pubblico**

Questa zona è indicata con il colore verde sul piano.

Essa è destinata soprattutto ad accogliere edifici per il servizio della comunità.

Grado di sensibilità al rumore: II

**Art. 46
Zona di svago ed
attrezzature sportive**

Questa zona è indicata con il colore verde sul piano.

Essa è destinata soprattutto per i parchi da giuoco, i campi sportivi con i relativi fabbricati.

Grado di sensibilità al rumore: II

**Art. 47
Edifici situati fuori
dalle zone edificabili**

Articolo abrogato e sostituito dalle Norme di attuazione del Piano di utilizzazione cantonale dei paesaggi con edifici e impianti protetti ai sensi della Scheda di coordinamento 8.5 del Piano direttore cantonale 1990 (Scheda P3 del Piano direttore 2009).

**Art. 48
Zona di risanamento
con scopi agricoli**

Articolo non approvato (Risoluzione del Consiglio di Stato n. 2137, del 29 marzo 1995).

**Art 48bis
Area con esclusione
di costruzione**

1. L'area con esclusione di costruzione è indicata sui piani con un tratteggio obliquo.
2. Nell'area di esclusione di costruzione non è ammessa l'edificazione di costruzioni né principali né accessorie.
3. La superficie dell'area con esclusione di costruzione è computabile per il calcolo degli indici.

CAPITOLO V NORME PARTICOLARI PER IL TRAFFICO

Art. 49 **Finalità**

1. Il piano del traffico stabilisce le parti del territorio comunale destinate al traffico o al parcheggio pubblico.
2. Per la rete stradale viene stabilita la gerarchizzazione delle arterie di traffico a seconda della loro funzione nel contesto della vita comunale ed extracomunale.
3. Si distinguono:
 - strada di collegamento internazionale (autostrada A13);
 - strada di collegamento locale (cantonale Castione - San Vittore);
 - strade di raccolta;
 - strade di servizio;
 - sentieri.
4. Le caratteristiche tecniche delle strade nuove o da migliorare sono segnate nel piano a titolo indicativo. Dovranno quindi fare oggetto di una progettazione dettagliata.

Art. 50 **Accessi**

Gli accessi a strade e piazze pubbliche non devono arrecare disturbo o pericolo alla circolazione.

Gli accessi alle strade devono avere le seguenti norme sulla visibilità:

- cancelli o porte di autorimesse devono essere arretrati di almeno 5,50 dal ciglio (limite) del campo stradale o marciapiede;
- di regola le rampe non possono avere una pendenza superiore al 15%. Tra il limite esterno del campo stradale o marciapiede e l'inizio della rampa deve esserci una piazzola di almeno 4,00 ml. di profondità (lunghezza) con una pendenza massima del 2%;
- i muri di cinta, le siepi, le scarpate, ecc. devono permettere una visibilità in funzione delle esigenze del traffico.

Qualora, per motivi tecnici, le disposizioni non possono essere rispettate, il Municipio ha la facoltà di concedere deroghe o imporre una diversa ubicazione dell'edificio rispettando in ogni caso gli arretramenti o le distanze previste dal PR.

Art. 51 **Posteggi pubblici**

Le aree riservate per i posteggi pubblici sono indicate sul piano.

**Art. 52
Autorimesse e
posteggi**

1. Per costruzioni, ricostruzioni e riattazioni è obbligatoria la formazione di posteggi per autoveicoli dimensionati secondo le norme VSS.

In particolare:

- 1 posto auto per ogni appartamento ritenuto un minimo di 1 posto auto per ogni 100 mq di superficie utile lorda o frazione superiore;
- 1 posto auto per ogni 30 mq di superficie utile lorda per negozi;
- 1 posto auto per ogni 40 mq di superficie utile lorda per uffici;
- per artigianato, industrie e laboratori il numero dei posteggi dovrà essere determinato caso per caso in proporzione al personale occupato nell'azienda. Di regola vale la norma di un posto per addetto.
- 1 posto auto per ogni 6 mq di superficie utile lorda per esercizi pubblici quali ristoranti e bar;
- nel caso di esercizi pubblici misti, cioè che comprendono le due categorie sopradescritte, il computo del numero dei posteggi od autorimesse dev'essere fatto in senso cumulativo;
- per tutti gli altri casi fanno stato le norme VSS (Vereinigung Schweizerische Strassenfachmänner).

2. Deroghe alle norme summenzionate possono essere concesse dal Municipio qualora la formazione di posteggi od autorimesse sia tecnicamente impossibile.

Questo punto è applicabile alla zona del nucleo del villaggio, a prevenzioni di alterazioni dei valori ambientali.

In tal caso il Municipio impone un contributo per la formazioni di posteggi pubblici nella zona pari al 25 % del costo dell'opera incluso il valore del terreno.

**Art. 53
Percorsi pedonali**

1. I percorsi pedonali previsti dal PR sono di due tipi:
 - interni alle zone edificate;
 - esterni (sentieri o strade).
2. Nelle tratte pedonali all'interno del nucleo esiste il permesso di circolazione per i fornitori ed i confinati.

CAPITOLO VI NORME PARTICOLARI PER I SERVIZI TECNOLOGICI

**Art. 54
Definizione per i
servizi tecnologici**

Il piano dei servizi tecnologici (di carattere indicativo) specifica gli interventi inerenti alla realizzazione dell'acquedotto, della raccolta ed eliminazione delle acque luride (canalizzazioni e depurazione).

**Art. 55
Canalizzazioni**

Per le canalizzazioni valgono le norme della legislazione contro l'inquinamento delle acque, rispettivamente quelle contemplate dal "Regolamento comunale".

**Art. 56
Acquedotto**

Per l'acquedotto valgono le norme del "Regolamento comunale".